

Luigi Sandirocco, *Vergini vestali: onori, oneri, privilegi. Riflessione sul ius testamenti faciundi*, Aracne editrice, Ariccia 2017, pp. 103 ISBN 9788854890190.

Andrea Lattocco*

L'agile studio che indaga in profondità l'origine e lo *status* giuridico delle Vestali romane, consta di tre capitoli: 1) *Tra gli dei e gli uomini. (Sodalizi, aruspici, sacerdoti individuali e collegi sacerdotali; Divinità e sacerdotesse e Aedes Vestae: l'utilizzo e le finalità)*; 2) *Diritto e società. (Status giuridico delle Vestali. Presunta eccezione alla regola; Donne e santimoniali)*; 3) *Giudizio sulle testimonianze antiche. (Sospetta interpolazione; Fonti d'epoca monarchica: le cosiddette leges regiae; Fine del paganesimo. Erosione del vecchio e sedimentazione del nuovo)*, ciascuno dei quali coglie aspetti particolari relativi alla dimensione storica e al ruolo giocato dalle stesse Vestali all'interno del mondo romano, in un'ottica del tutto nuova. Lo studioso, infatti, si sofferma brevemente, nel primo capitolo, a delineare, in maniera succinta, ma completa, i ruoli della sacralità romana che si legittimano e si estrinsecano attraverso i sodalizi, l'aruspicina, il sacerdozio e il collegio *sacerdotum*, al cui vertice si colloca il *Rex sacrorum*, presto sostituito dal *Pontifex maximus*, sovrano assoluto in ambito culturale e religioso. A seguire l'A. concede da subito spazio alla figura controversa delle Vestali e allo spessore della funzione loro riservata, soprattutto dalla *plebs romana*; infatti la loro scelta, da parte del *Pontifex*, era accurata e scrupolosa, con il vaglio di determinati requisiti fisici, sociali, etici e giuridici. L'investitura cui erano sottoposte, oltre che prevedere un rituale con annessa formula di giuramento, le obbligava alla verginità perpetua e alla completa astinenza da qualsiasi rapporto carnale e condotta sconveniente con il loro *officium*, ma appagate dalla missione al servizio di *Vesta publica populi romani*. Dopo aver chiarito l'origine greca del nome di Vesta, da *Hestía*, anche grazie alla testimonianza ciceroniana¹, per cui *Vestae nomen a Graecis est*, lo studioso si perita di offrire numerosi e cogenti esempi, tratti da Tito Livio, Sallustio, Cicerone, Cassio Dione, Plutarco, Erodiano e Orosio, di processi, di condanne e di pene accessorie a cui erano sottoposte le Vestali che trasgredivano i divieti imposti, adottando condotte di vita non collimanti con la specificità del loro *entourage*. In particolare sembra interessante il caso, riportato da Livio², contenente la triste vicenda della Vestale Oppia che, rea di aver consumato amplessi impuri, avrebbe scatenato l'ira degli dei contro i romani, proprio nella delicata fase della guerra veiente. Segue la *plethora* dei restanti *exempla*, con l'importante notizia secondo cui alle Vestali soltanto, forti del loro *status* religioso, era concesso di testimoniare direttamente nei processi, come indica lo stesso Aulo Gellio³, il quale precisa che di questo privilegio godette per prima la Vestale Tarasia, ma che sussistevano anche precisi *discrimina*, vincolanti tale *beneficium*, ovvero l'*exceptio* cui erano inquadrati le Vestali figlie di soggetti di stato libertino, *quae ipsa aut eius pater emancipatus est*, di genitori resi schiavi, *cuius parentes, alter ambove servitatem*

* Dottorando di ricerca in filologia, linguistica e letteratura antica presso l'Università degli studi di Macerata.

¹ Cic., *nat. deor.* 2.67.

² Liv., *urb. cond.* 2.42.10-11.

³ Gell., *noct. Att.* 10.15.

servirent e che esercitavano turpi occupazioni. Conclude il capitolo primo l'esecuzione di norme e leggi che punivano il *crimen incesti*, con la conseguente condanna a morte per asfissia o inedia, congiunta alla sepoltura in vita. La flagellazione a morte, invece, era prevista per chi si rendeva colpevole di *stuprum* e aveva carpito e ingannato la *bona fides* delle Vestali, indotte all'infrazione. Si comprende come la condanna, eseguita sempre dal *Pontifex*, con un preciso cerimoniale, venisse quasi sempre funestata e intimorita da eventi calamitosi e pestilenziali. Tuttavia si ribadisce ulteriormente che la pena personale afflittiva delle religiose non era percepita dalla collettività, tanto come immolazione di esseri umani, quanto come sforzo comune per cancellare una grave colpa.

Il capitolo secondo indaga da vicino lo *status* giuridico delle Vestali, la cui peculiarità risiedeva nella totale intangibilità del corpo, venuta meno la quale, l'intero sistema di leggi romane sarebbe stato incrinato. L'A. analizza in tal proposito le *Institutiones* gaiane (*Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII Tabularum cautum est*)⁴. Secondo questa fondamentale testimonianza, mentre le donne, pur in età pubere, continuavano a essere sottomesse al tutore o al fratello maschio, in caso di morte paterna, votandosi a un totale assoggettamento legale, le Vestali, al contrario, rappresenterebbero una rara eccezione, in quanto avrebbero goduto di una sostanziale libertà; lo studioso discute il passo, oggetto di una *vexata quaestio* anche filologica, attinente la presenza genuina o meno della lezione *veteres voluerunt*; larga parte degli studiosi, infatti, ritiene che tale lezione sia stata inserita, magari come glossa, da un copista dotto e che, quindi, in quest'accezione, anche le Vestali erano 'inferiori' davanti la *lex romana*, come tutte le donne, senza particolari privilegi. Secondo questo orientamento era impossibile, o quantomeno dubbio, che già le leggi delle XII tavole prevedessero simile libertà d'azione, contemplata la notoria vacuità mentale e *levitas animi* connaturanti l'animo femminile. L'altra corrente di studi, invece, ritiene plausibile l'asserto gaiano poiché il giurista avrebbe richiamato una norma di epoca regia, impiegando *veteres* non per indicare i giuristi repubblicani, ma come mero sinonimo di *maiores* e *antiqui*. L'A. sembra propendere per la seconda ipotesi nonostante il granitico e piramidale sistema di *mores* e *leges* romane maschiliste e patriarcali: alle Vestali non sarebbe stata inibita la possibilità di esercitare maggiori capacità decisionali, pur nella palese osservanza dei loro limiti.

Nel capitolo terzo, infine, lo studioso consolida e riepiloga quanto asserito, enumerando e dibattendo, oltre a Gaio, le prove fornite da Aulo Gellio, Igino e Cassio Dione, dai quali, si riconosce e conferma alle Vestali, il *ius testamenti faciendi* e la naturale possibilità di ereditare. Attraverso l'indagine e l'accurata lettura delle fonti l'A. giunge così alla conclusione che «occorre allargare la prospettiva evitando di imprigionarla nei meri confini restrittivi e limitanti della verità o falsità del fatto che il privilegio delle sacerdotesse fosse o meno contenuto in un disposto regio o nelle *duodecim tabularum leges*. Poiché la circostanza è ritenuta credibile alla fine del II secolo a.C. e viene riportata come dato fattuale nel II secolo d.C.» e pertanto «la questione dovrebbe essere posta più correttamente al di là del dato reale e dell'arco temporale» (p. 83). Le Vestali, quindi, avrebbero potuto testare e ricevere per testamento e nel II sec. a.C., a prescindere dal mero elemento cronologico, il diritto si faceva risalire a epoca regia e si riteneva contenuto all'interno delle XII

⁴ *Gai Inst.* 1.145.

tavole, se è vero com'è vero che al tempo le fonti ne parlano senza destare alcuno scalpore: la circostanza viene trattata come veritiera e sembra riferire un dato di fatto. Il contributo in questo senso aiuta a dissipare la caligine d'incertezza circa la conciliabilità del sistema giuridico romano con la coscienza del tempo: consentire alle Vestali ciò che, invece, s'inibiva alle donne laiche.

Abstract

Il saggio inquadra e mette in rilievo la condizione sociale, religiosa e giuridica delle Vestali nell'ambito del diritto romano. L'autore analizza i riferimenti giuridici relativi alla questione della possibilità di fare testamento, di cui godevano le sacerdotesse a differenza delle altre donne. L'indagine non si ferma al semplice dato giuridico, ma pone come condizione certa il diverso trattamento riservato alle Vestali.

The essay focus on the social religious and juridicals conditions of the Romans Vestali in the Roman law. The author analyses the juridicals references about the chance to inherit of the Vestali, compared to other woman. The story does not stop on the only juridical fact, but gives as certain the different treatment granted to the Vestali.